

Studio Sbreviglieri Rag. Marco
Via F.lli Cervi, 3
46036 Villa Poma di Borgo Mantovano (MN)
Tel. 0386/864222
Fax 0386/864251
Consulenza@studiosbreviglieri.it
Paghe@studiosbreviglieri.it
www.studiosbreviglieri.it

Alla Spett.le Clientela di Studio

Oggetto: I nuovi obblighi per i corrispettivi.

IN SINTESI:

Dal **primo luglio 2019** e dal **primo gennaio 2020** scattano i **nuovi obblighi**, scaglionati per grandezza del soggetto - in termini di volume d'affari - relativi alla **memorizzazione e all'invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate.**

IN PRATICA:

Scontrino cartaceo e ricevuta fiscale vanno in pensione, sostituiti dallo **scontrino digitale**. Al cliente sarà rilasciato in formato cartaceo il cosiddetto "*documento commerciale*" che, qualora integrato con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche **valenza fiscale**, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Dobbiamo ricordare che per i soggetti interessati resta fermo l'obbligo di emissione della fattura, se richiesta dal cliente: ovviamente, la fattura non potrà che essere in formato elettronico.

COMMENTO:

Viene previsto che **i soggetti di cui all'articolo 22** della legge Iva, DPR 633 del 1972, **devono memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate.**

CHI SONO I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 22:

Sono coloro che **NON** hanno l'obbligo di emissione della fattura, a meno che non venga richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

In generale, si fa riferimento ai **commercianti al minuto** nonché a coloro che **effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi**, mense aziendali o mediante **apparecchi di distribuzione automatica.**

ELENCAZIONE COMPLETA DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 22:

1. cessioni di beni effettuate da **commercianti al minuto** autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2. **artigiani** che vendono beni di propria produzione nei loro laboratori anche senza autorizzazione comunale;
3. prestazioni **alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande** effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
4. **prestazioni di trasporto di persone** nonché di veicoli e bagagli al seguito;
5. prestazioni di servizi rese nell'esercizio di **imprese in locali aperti al pubblico**, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti (*es: parrucchieri, estetisti, meccanici, ...*);
6. prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
7. attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili, effettuata dalle **agenzie di viaggi e turismo**;
8. prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
9. operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, vale a dire:
 - I. la concessione e la negoziazione di crediti;
 - II. le operazioni di **assicurazione**;
 - III. le operazioni relative a valute estere;
 - IV. le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci;
 - V. le operazioni relative alla riscossione dei tributi;
 - VI. le operazioni relative all'esercizio delle scommesse;
 - VII. le locazioni **non finanziarie e gli affitti**;
 - VIII. le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai precedenti numero da 1 a 6 nonché le prestazioni relative al lotto e alle lotterie nazionali, quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi in conto corrente;
 - IX. le prestazioni relative ai servizi postali;
 - X. le prestazioni delle **biblioteche, discoteche, musei** ecc.

ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO

Per tutti i soggetti sopra indicati è stato introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi, scaglionando l'entrata in vigore dell'obbligo stesso in 2 fasi:

- Dal **primo luglio 2019**: per tutti i soggetti che risultano avere un **volume d'affari SUPERIORE a 400mila Euro**;
- Dal **primo gennaio 2020**: per i soggetti che risultano avere un **volume d'affari INFERIORE a 400mila Euro**.

A tal proposito, la norma non fa riferimento al volume d'affari da prendere in considerazione ma si ritiene **che ci si riferisca al volume d'affari dell'anno precedente** (volume d'affari al 31/12/2018 risultante dal modello Iva 2019);



IL CASO PARTICOLARE: TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Tutti i **sogetti passivi Iva** tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria quali, a titolo di esempio:

- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- le farmacie, pubbliche e private;
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; ...

potranno adempiere agli obblighi di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi inviandoli direttamente al sistema tessera sanitaria.

In particolare, per i soggetti che vendono farmaci è riconosciuta la **possibilità di assolvere all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi avvalendosi degli stessi strumenti e canali già utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.**

Per evitare una duplicazione degli adempimenti, che richiederebbe ad esempio anche l'installazione di appositi registratori telematici per rispettare l'avvio generalizzato dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020, **la trasmissione dovrà tuttavia avvenire giornalmente.**

Ad oggi, infatti, il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, ma, fermo restando la possibilità di **optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere**, e cioè in tempo reale, giornaliera, mensile o altro, la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino.

REGOLE OPERATIVE

I Registratori telematici sono stati assoggettati a un processo di omologa del loro sistema hardware e/o software in modo tale da garantire:

- **un collegamento in rete internet;**
- una “memoria volatile”, contenente i dati di ciascuna operazione, che si azzerà al termine della stessa, con trasferimento dei dati nella memoria permanente di dettaglio;
- una “memoria permanente di dettaglio”, protetta, rimovibile e incancellabile, con funzione di giornale elettronico di fondo, contenente i dati analitici di ciascuna operazione effettuata e altri dati;
- una “memoria permanente di riepilogo”, protetta, inamovibile e incancellabile, contenente i dati riepilogativi dei corrispettivi giornalieri e altri dati;
- un software dell'apparato firmato digitalmente;
- un sistema di certificazione, utilizzato sia per la firma automatica dei dati che per l'autenticazione forte della connessione (Tls).

AGEVOLAZIONE PER L'ACQUISTO DEGLI STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE E INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Negli anni di imposta 2019 e 2020, i soggetti interessati possono accedere ad un contributo complessivamente **pari al 50% della spesa sostenuta**, entro la soglia massima di **€ 250 in caso di acquisto ovvero di € 50 in caso di adattamento**, per ogni strumento per l'acquisto ovvero l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione.

Il credito d'imposta **può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura** relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione.

Si ricorda che è necessario **pagare, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.**

EFFETTI DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA

I soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sono **esonerati dall'obbligo** di:

- 1) **certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrino fiscale** ovvero di ricevuta fiscale. Resta fermo l'obbligo di emissione della fattura a richiesta del cliente, la quale – fatte salve le deroghe – dovrà essere elettronica (in formato XML ed inviata al Sistema di Interscambio);
- 2) **registrazione dei corrispettivi** di cui all'art. 24, D.P.R. 633/1972.

SANZIONI

È previsto che - in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi, ovvero di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri da parte dei soggetti obbligati - si applica:

- la **sanzione** di cui all'art. 6, co. 3, D.Lgs. 471/1997 (pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato o non registrato);
- la **sanzione accessoria** di cui all'art. 12, co. 2, D.Lgs. 471/1997 (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività).

Lo Studio rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni,

Cordiali saluti.

Villa Poma di Borgo Mantovano (MN), li 17/05/2019

Sbreviglieri, Rag. Marco



Sbreviglieri, Dott. Claudio



Fonti:

- Banche dati il Sole 24 Ore;
- Ratio fisco;
- Agenzia delle Entrate;
- Comunicati stampa MEF.